

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

PROVINCIA DI FERMO

Servizio/Ufficio Personale

Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario pieno.

Ai sensi degli artt. 14 e 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 6/7/1995, successive modificazioni ed integrazioni di tutto il sistema legislativo disciplinante ed in esecuzione della Determinazione n. 8 del 14/01/2017

TRA

Il Responsabile del Servizio dott. Enrico Gasparri, nato il 01/05/1961 a Amandola in applicazione della determinazione n. 8 in data 14/01/2017, che interviene nel presente atto in rappresentanza del **Comune di Santa Vittoria in Matenano** P.I./C.F. 00330500448, già autorizzato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto comunale;

E

la **Sig.ra Venanzi Tatiana**, nata il 15/02/1977 a Samano (MC) residente a Montegiorgio (FM) in contrada Palombara n. 7 C.F. VNNTTN77B55I436K

PREMESSO CHE

Che l'art. 50-bis della Legge 15.12.2016, n. 229, consente ai Comuni interessati di assumere, per la gestione della complessa fase dell'emergenza sismica, professionalità di profilo tecnico e/o amministrativo con contratti di lavoro a tempo determinato;

Che l'art. 4, comma 2, del D.L. 205/2016, convertito nella Legge n. 229/2016, stabilisce che il Commissario Straordinario determina i profili professionali ed il numero massimo di unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere in deroga per le esigenze e le necessità di funzionamento dell'Ufficio Sisma;

Che con nota prot. 0885286 del 15/12/2016 a firma del vice commissario regionale per il sisma, la

Comune, la possibilità di assunzione di n. 1 unità di personale, per far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione dell'emergenza sismica, in conformità con la richiesta di fabbisogno proposta con nota prot. n. 4753 del 17/11/2016;

Che per le suddette assunzioni occorre prioritariamente utilizzare le graduatorie di personale vigenti per profili professionali compatibili con le esigenze;

Vista la nota prot. 19 del 04/01/2017 con la qual il Comune di Amandola ha fornito la graduatoria per assunzione di agente polizia municipale a tempo determinato;

Vista la determinazione n. 8 in data 14/01/2017, con la quale si è stabilito di procedere all'assunzione, attraverso l'utilizzo della graduatoria pervenuta dal Comune di Amandola;

Atteso che la medesima interpellata ha dato la propria disponibilità all'assunzione "de quo";

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 3 del 09/01/2017, con la quale si è provveduto a modificare ed integrare il programma triennale di fabbisogno di personale ed annuale 2016/2018 con la previsione al suo interno, per il solo 2017, di n. 2 figure a tempo determinato, full time, da impiegare per far fronte agli adempimenti tecnici, amministrativi e contabili connessi alle pratiche del sisma;

Dato atto che la presente assunzione a tempo determinato è effettuata: per il potenziamento dell'Ufficio Sisma;

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES";

Visto il C.C.N.L. sottoscritto in data 14 settembre 2000, e, in particolare, l'art. 7;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 avente per oggetto "*utilizzo di contratti di lavoro flessibile*";

Viste le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto <<Regioni-Autonomie locali>> sottoscritti il 06 luglio 1995, il 31 marzo ed il 1° aprile 1999, nonché di quelli successivi a questi ultimi sottoscritti il 14 settembre 2000, il 5 ottobre 2001, il 22 gennaio 2004, il 9 maggio 2006, l'11 aprile 2008 e il 31 luglio 2009;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità anche potenziale indicate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il codice di comportamento;

ACCERTATO che la sunnominata è in possesso dei prescritti requisiti per l'assunzione a tempo determinato e che la stessa ha dichiarato, sotto la sua responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEQUE:

ART. 1 "COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO"

1. L'Amministrazione Comunale di Santa Vittoria in Matenano assume alle proprie dipendenze, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato – tempo pieno per 36 ore settimanali, la **Sig.ra Venanzi Tatiana**, nata a Sarnano il 15/02/1977, residente a Montegiorgio in C.da Palombara n. 7 - C.F. VNNTTN77B55I436K -, la quale accetta, con il profilo professionale di Vigile Urbano (Categoria C – Posizione economica di primo inquadramento C1) presso l'Ufficio Sisma Comunale per far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione dell'emergenza sismica;

ART. 2 "TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO"

1. L'orario di lavoro è stabilito dal C.C.N.L. e attualmente è previsto in 36 ore settimanali per il tempo pieno;
- 2 - Il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle normative, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili, anche con riferimento alle cause di risoluzione del rapporto di lavoro e relativi termini di preavviso.

ART. 3 "DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO – PERIODO DI PROVA -"

1. Il presente contratto di lavoro decorre dal giorno **20 gennaio 2017**, in coincidenza con la presa in servizio del dipendente interessato, e cessa in data **19/01/2018**.
2. L'assunzione è subordinata all'espletamento di un periodo di prova di quattro settimane ai sensi art. 7, comma 9 del CCNL del 14.9.2000. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova

si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

3. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio.

ART. 4 "OBBLIGO DI ASSUNZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA"

1. La costituzione del rapporto di lavoro vincola il dipendente agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia. In particolare il dipendente assume obbligatoriamente servizio alla data indicata. In caso di inadempienza, senza giustificato motivo comunicato e comprovato a questo Servizio/Ufficio entro la stessa data, il presente contratto è risolto di diritto e l'Amministrazione procederà con l'assunzione di altra unità di personale

ART. 5 "CATEGORIA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO"

1. Il dipendente è inquadrato nella Categoria "C" – Posizione di primo inquadramento "C1", di cui al C.C.N.L. del comparto <<Regioni – Autonomie Locali>> del 31/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo professionale di "Istruttore contabile".

2. Al dipendente è attribuito il corrispondente livello retributivo di cui al vigente C.C.N.L. Comparto personale "Regione - Autonomie Locali", con la dinamica dei futuri rinnovi contrattuali.

3. A tale retribuzione fondamentale si aggiungono, altresì, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate. Si aggiungono, inoltre, l'indennità di comparto, la tredicesima mensilità nella misura maturata, l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai sensi del D.L. 13/03/1988, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni e altri elementi accessori della retribuzione, eventualmente previsti dalle leggi o dai contratti collettivi vigenti.

4. Gli emolumenti sopra evidenziati si intendono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura e con le modalità in vigore e sono proporzionali all'entità della prestazione lavorativa.

ART. 6 "MANSIONI"

1. Le mansioni assegnate al dipendente sono quelle corrispondenti alla suddetta Categoria "C" ed al profilo professionale attribuito, come indicativamente delineate nelle "DECLARATORIE" – Allegato A - al C.C.N.L. 31.03.1999 che qui si intende espressamente ed integralmente richiamato, quale parte integrante del presente contratto, fatto salvo il principio della esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti, e fatta comunque salva la facoltà di disposizione del Responsabile del Servizio di appartenenza del dipendente, in ordine ai criteri di organizzazione e agli atti di gestione del personale, anche in riferimento all'art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 3, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 sopra richiamato in materia di disciplina delle mansioni.

ART. 7 "SETTORE DI ASSEGNAZIONE – SEDE DI LAVORO"

1. Il dipendente è destinato, per lo svolgimento delle sue attività lavorative, presso l'Ufficio Sisma Comunale. Gli eventuali ulteriori spostamenti, durante il rapporto di lavoro subordinato, dovuti alle esigenze di servizio, dall'attuale servizio ad altri servizi o settori di attività, avvengono con ordinario ordine di servizio a cura della competente struttura o del competente organo dell'Ente.
2. La sede dell'attività lavorativa del dipendente è individuata presso gli uffici, i locali, gli immobili e gli impianti dell'Amministrazione, oltre che nel territorio comunale di appartenenza.
3. Nell'ambito delle esigenze organizzative è possibile l'assegnazione ad altra struttura operativa senza che siano apportate modifiche al presente contratto.

ART. 8 "DOVERI ED OBBLIGHI"

Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili. In particolare, il dipendente è soggetto al codice di comportamento, allegato al C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, consegnato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e assume quindi i comportamenti idonei

ART. 9 "CODICE DI COMPORTAMENTO"

1. A norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Amministrazione, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", approvato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000, e recepito dal C.C.N.L. Comparto regioni-autonomie locali del 22/01/2004 con l'obbligo per il dipendente di uniformarvisi nel corso del rapporto.

ART. 10 "INCOMPATIBILITA'"

1. Il dipendente, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, rilascia all'Amministrazione dichiarazione scritta di non avere altri rapporti in atto di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
2. Eventuali incarichi da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dal Comune di Santa Vittoria in Matenano;

ART. 11 "REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO"

Il presente contratto di lavoro, che è stipulato con riserva di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'accesso al pubblico impiego, in particolare dell'idoneità fisica all'impiego, è risolto di diritto, fatti salvi gli effetti prodotti ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, in mancanza, anche parziale, degli stessi.

ART. 12 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"

Si informa che i dati personali ed i dati sensibili sono trattati, per quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso il Servizio/Ufficio Sisma.

ART. 13 "NORME APPLICABILI – RINVIO"

1. Per quanto non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici sia economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso.
2. A tali normative e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.
3. Tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro, sino all'estinzione, sono regolati dalle clausole del C.C.N.L. del comparto, di volta in volta vigenti, nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme generali sul pubblico impiego e del codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I).

ART. 14 "ESENZIONE BOLLO E REGISTRAZIONE"

1. Il presente contratto, composto da n. 6 pagine compresa la presente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e non è soggetto all'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Esso fa stato tra le parti e ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

S. Vittoria in Matenano ,

il 14/01/2017

p. il Comune il/la Responsabile del Servizio/Ufficio

Gasparri Enrico



p. accettazione il/la dipendente

Venanzi Tatiana

Tatiana Venanzi

